



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



ADEGUATI ASSETTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE: UN APPROCCIO PRATICO

**LA CONVERGENZA TRA NORMA E PRASSI:
*EBA LOAN ORIGINATION AND MONITORING***

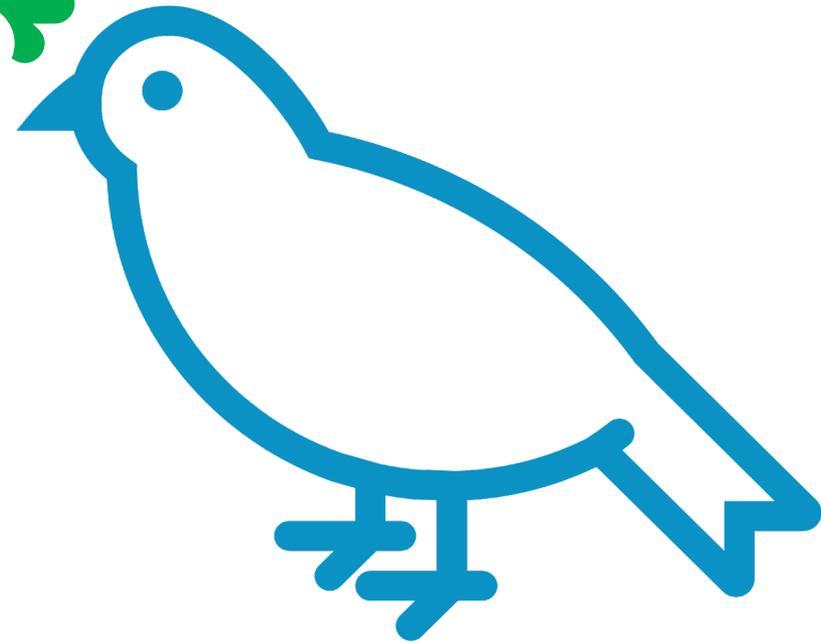
**IL CONTENUTO
MINIMO INDISPENSABILE DEGLI ASSETTI**

Cesare Spezia

4 dicembre 2023

Adeguati assetti

dal 'perché farli'
al 'perché non farli?'



tre piccioni con una fava !



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



L'EFFETTO DELLA STRETTA BCE

Aziende, allarme credito

*A ottobre c'è stata una contrazione nell'Eurozona per la prima volta dal 2015
In Italia calo annuo del 5,9%. Forte frenata anche per i prestiti alle famiglie*

A OTTOBRE C'È STATO UN CALO ANNUO NELL'EUROZONA (-0,3%). È LA PRIMA VOLTA DAL 2015

Giù il credito alle aziende Ue

Italia a -5,9%. Prestiti alle famiglie sui livelli di otto anni fa. Ma Nagel (Buba): ridurre il bilancio Bce in modo rilevante

DI FRANCESCO NINIOLE

Il credito alle imprese nell'Eurozona si è ridotto a ottobre per la prima volta da luglio 2015. Il calo è stato dello 0,3% su base annua, rispetto al +0,2% del mese precedente. I prestiti alle famiglie europee sono rimasti in positivo (+0,6%) ma hanno frenato rispetto a settembre, quando erano a +0,8%, e si sono portati sui livelli del 2015. I dati Bce riflettono il crescente impatto delle strette di Francoforte. L'effetto dovrebbe toccare il massimo livello a fine anno e durante il prossimo corso del ritardo con cui la politica monetaria arriva all'economia.

parte alla caduta dei prezzi dell'energia. Non a caso l'inflazione è scesa nell'ultimo anno alla stessa velocità con cui era salita. Perciò la stretta creditizia legata ai rialzi dei tassi Bce (iniziata a luglio 2022) potrà raggiungere la potenza massima

PboC: l'economia cinese raggiunge il target del 5%

di Rossella Sarajedini

Nonostante i dati poco incoraggianti dell'ultimo periodo, ieri il governatore della Banca Popolare Cinese, Pan Gongsheng, ha confermato la validità dell'attuale strategia di politica monetaria, confermando che sarà mantenuta accomodante, anche se l'inflazione ha toccato il fondo e si riprenderà nei prossimi mesi. Il governatore ha confermato anche che l'economia

cinese ha guadagnato slancio negli ultimi mesi e si è avvicinata all'obiettivo

ufficiale di crescita, fissato da Pechino al 5% per quest'anno. «Nell'ultimo anno, molti banchieri centrali in tutto il mondo hanno temuto e hanno agito per contrastare il problema di un'inflazione persistentemente elevata, ma per la Cina il problema è un po' diverso», ha detto Pan, aggiungendo «è probabile che l'inflazione in Cina aumenti nei prossimi mesi poiché i recenti cali dei prezzi dei prodotti alimentari, e in particolare dei prezzi della carne suina non saranno sostenibili». Il numero uno della PboC ha poi preso l'impegno a rafforzare il dialogo e la comunicazione sulla politica globale e ha dichiarato che la Cina semplificherà l'ingresso di istituzioni finanziarie straniere che vogliono investire nel Paese. (riproduzione riservata)



Christine Lagarde

0,1% nel terzo trimestre dopo quattro trimestri di stagnazione. La presidente Christine Lagarde ha evidenziato nei giorni scorsi che l'economia resterà

di molto più della media europea, anche se nell'ultimo mese c'è stato un miglioramento rispetto al -6,8% di settembre. Nei flussi mensili il calo di otto-

Enc e Consiglio dei commercialisti spiegano come cambiano i rapporti tra banche e imprese

Accesso al credito: strada in salita

I bilanci non bastano. Serve il supporto dei professionisti

Pagina a cura

DI **CHRISTINA FERIOZZI**

Elaborazione di bilanci infrannuali, budget, business plan, analisi mediante calcolo di indicatori: sono questi e molti altri i dati richiesti a tutti gli imprenditori, per comporre il set informativo da fornire agli interlocutori del sistema finanziario. E quanto deriva dalle stringenti richieste delle Linee guida Eba-GL Lom (Guidelines on loan origination and monitoring) relative alla concessione e al monitoraggio dei prestiti e dalle indicazioni del Codice della crisi e dell'insolvenza.

La nuova forma di rapporto banca-impresa, nell'ottica del monitoraggio ampio e costante delle dinamiche aziendali, vede in campo il supporto dei dottori commercialisti specializzati in finanza aziendale per affiancare, in particolare, le pmi non autonomamente dotate di una struttura idonea al controllo delle performance, al fine di consentirne l'accesso al credito. Aspetti questi di estrema attualità (si veda *ItaliaOggi* del 7/11) trattati nel documento "L'infor-

Le informazioni per la valutazione del merito

1	Informazioni sulla finalità del prestito
2	Se del caso, prova della finalità del prestito
3	Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile, se del caso
4	Relazione/prospetto di anzianità dei crediti
5	Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito
6	Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa)
7	Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali
8	Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento

10	Informazioni sulle condizioni di pagamento e sul loro rispetto, se del caso
11	Informazioni su impegni e garanzie che vedono coinvolto il cliente, se del caso
12	Informazioni sulla garanzia reale, se del caso
13	Attestazione della garanzia reale, se del caso
14	Attestazione del valore della garanzia reale
15	Attestazione dell'assenza di altre garanzie reali
16	Informazioni sull'esigibilità del credito (nel caso di un prestito) e sulla struttura delle garanzie reali dell'operazione
17	Informazioni sulle garanzie reali e sui fattori di attenuazione del rischio, se del caso
18	Informazioni sulla struttura del credito ai fini della valutazione del merito

12/11/23, 17:57 undefined Il Sole 24 Ore

Nel credito bancario focus sulla capacità di generare flussi di cassa

È necessario... linee il documento, un... ward-looking e un monitor... ante e più ampio delle dinamiche aziendali, che richiede a tutti gli imprenditori l'elaborazione di bilanci infrannuali, budget e business plan.

Secondo il documento l'impresa deve procedere alla riclassificazione dei bilanci storici (almeno gli ultimi tre esercizi) e alla predisposizione di documenti contabili infrannuali e prospettici. Conviene quindi procedere alla riclassificazione dei bilanci ponendo attenzione al trend storico in relazione a specifici indicatori e aspetti, tra cui rientrano: la variazione del fatturato; l'Ebit; l'Ebitda; il capitale circolante netto operativo; il rapporto tra la posizione finanziaria netta e l'Ebitda; il debt service coverage ratio (che la banca considera adeguato con valori pari o superiori a 1,1); la leva finanziaria e l'interest coverage ratio. Da verificare anche l'andamento di alcuni degli eventi monitorati dagli istituti di credito per rilevare una possibile perdita di equilibrio economico-finanziario, tra questi rientrano i debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali; una significativa diminuzione di cash flows futuri; il rapporto Pfn / Ebitda maggiore di 6; gli ultimi due bilanci in perdita; il Dscr se inferiore a 1,1; la riduzione del fatturato superiore al 30%; e la riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto all'esercizio precedente.

Federica Micardi
I criteri di concessione di prestiti e linee di credito alle imprese da parte delle banche sono destinati a cambiare per allinearsi alle recenti Linee Guida EBA-GL Lom (Guidelines on loan origination and monitoring). La garanzia sui prestiti concessi, per esempio, diventa di secondaria importanza, mentre l'attenzione si sposta sulla capacità dell'impresa di generare reddito e flusso di cassa. Di-

Professionisti sempre più centrali per estrapolare le informazioni utili per i finanziamenti

ventano rilevanti per la concessione di prestiti, anche per le micro e piccole imprese, le tematiche ESG (environmental, social, governance). Di fatto aumentano le informazioni che l'impresa, a prescindere dalle dimensioni, dovrà fornire all'istituto di credito, serve quindi un cambio culturale dove sarà determinante il ruolo



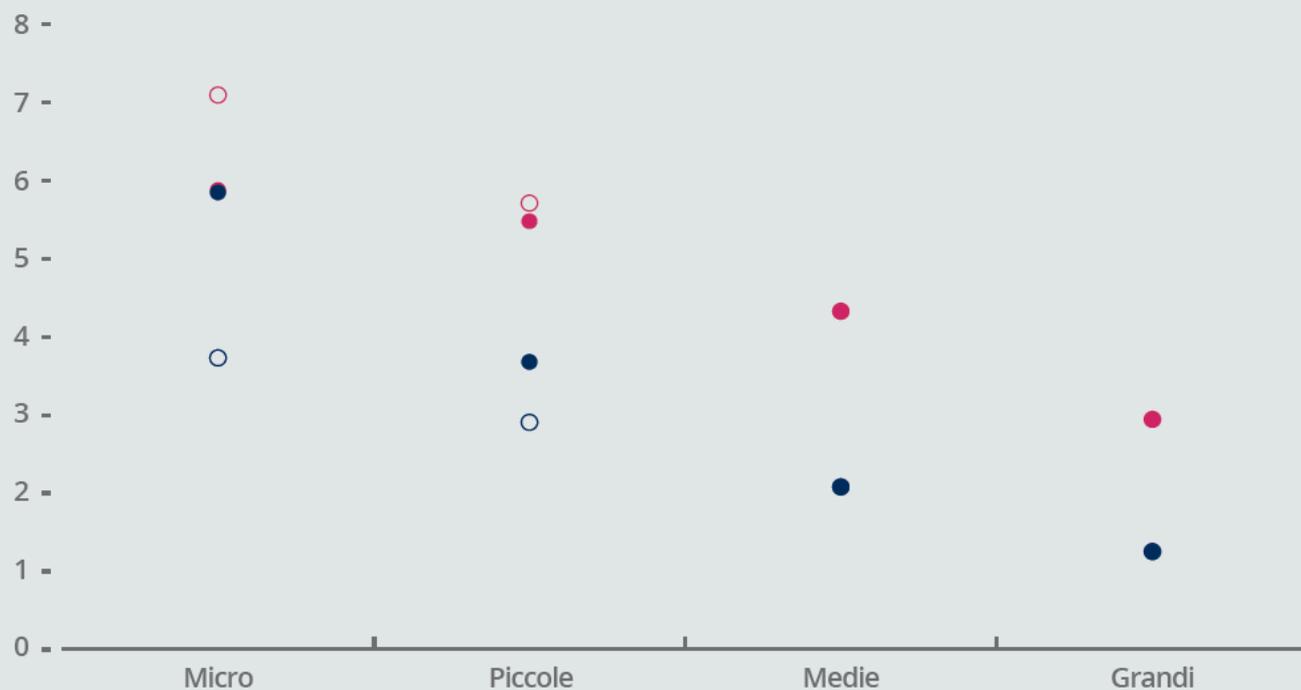
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CERVED benefici su merito di credito

Tassi di interesse a breve termine per grado di rischio e dimensione: l'effetto trasparenza

Rischiose opache ●
Sane opache ●
Rischiose trasparenti ○
Sane trasparenti ○



Fonte: Rapporto Cerved PMI 2019

Articolo 2086 CC Gestione dell'impresa

in vigore dal 16 marzo 2019

- 1) L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
- 2) L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere** di **istituire** un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per
 - il superamento della **crisi** e
 - il recupero della **continuità aziendale.**

Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83

Articolo 3: Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

• **Doveri** dell'imprenditore

- 1. L'imprenditore individuale **deve** adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- 2. L'imprenditore collettivo **deve** istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83

Articolo 3: Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

- Quali **finalità** deve avere l'adeguato assetto:

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali **squilibri** di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la **sostenibilità** dei debiti e le prospettive di **continuità** aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i **segnali di cui al comma 4**;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata (**check list**) e ad effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83

Articolo 3: Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

- **I segnali** (che l'adeguato assetto deve poter rilevare)

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di debiti per **retribuzioni** scaduti da almeno trenta [30] giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso **fornitori** scaduti da almeno novanta [90] giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle **banche** e degli altri **intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta [60] giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies (Segnalazioni dei **creditori pubblici qualificati**)

Articolo 25 novies: Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

INPS

- a) il ritardo di oltre [90] novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
- 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

INAIL

- debito per premi assicurativi scaduto da oltre [90] novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

Agenzia delle entrate

- l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche [90gg > 30gg]
- superiore all'importo di euro 5.000
- e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
- la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;**

Agenzia delle entrate Riscossione

- l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre [90] novanta giorni, superiori,
- per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000,
- per le società di persone, all'importo di euro 200.000
- per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Attenzione agli aspetti

**qualitativi e
strategici**

**nella
valutazione
dell'impresa**



Enfasi sulla **sostenibilità e continuità** d'azienda, anche tramite analisi ESG



Passaggio da analisi storica alla analisi prospettica (forward looking)



Verifica iniziale e rispetto successivo di **specifici indici di bancabilità**



Analisi del business plan per calcolare i **flussi finanziari** al servizio del debito



Verifica della capacità di rimborso prospettica anche tramite analisi di scenari e stress test



Monitoraggio periodico della situazione dell'azienda finanziata



Minore rilievo delle garanzie nel processo di concessione del credito



EBA LOM Loan Origination and Monitoring

art 121 *Nell'effettuare la valutazione del merito creditizio, gli enti dovrebbero:*

- ***a. analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente,***
- ***b. analizzare il modello di business e la strategia aziendale del cliente,***
- ***c. determinare e valutare il credit scoring o il rating interno del cliente,***
- ***d. considerare tutti gli impegni finanziari del cliente,***
- ***e. se rilevante, valutare la struttura dell'operazione,***

EBA LOM Loan Origination and Monitoring

le micro seguono lo stesso regime delle piccole imprese, senza prevedere una maggior semplificazione e quindi un set informativo dettagliato, come segue:

- **analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito del cliente**
 - **analizzare la *posizione finanziaria attuale e prospettica*, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e *il flusso di cassa*;**
- **analizzare il modello di business e *la strategia aziendale* del cliente (informazioni qualitative) valutare le conoscenze, l'esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito**
 - **valutare la fattibilità del *piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie*, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.**
 - **valutare la *dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave*, e l'influenza da questi esercitata sulla *generazione di flussi di cassa*.**
 - **valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione**

EBA LOM Loan Origination and Monitoring

5.2.5 Prestiti a microimprese e piccole imprese

118. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell'ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall'autorità macroprudenziale designata.

119. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell'ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.

120. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla liquidità fornita a garanzia

5.2.6 Prestiti alle medie e grandi imprese

141. Gli enti dovrebbero valutare la capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto di prestito. Gli enti dovrebbero inoltre analizzare la domanda di prestito del cliente per assicurare che questa sia in linea con la propensione al rischio di credito, le politiche, i criteri di concessione del credito, i limiti e le relative metriche dell'ente, nonché con le misure macroprudenziali pertinenti se applicate dall'autorità macroprudenziale designata.

142. Gli enti dovrebbero considerare quali principali fonti di rimborso il flusso di cassa generato dalle operazioni ordinarie del cliente e, ove applicabile nell'ambito delle finalità del contratto di prestito, gli eventuali proventi derivanti dalla cessione delle attività.

143. Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli enti dovrebbero porre enfasi su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente, e non sulla garanzia reale disponibile. La garanzia reale non dovrebbe essere di per sé un criterio dominante per l'approvazione di un finanziamento e non può di per sé giustificare l'approvazione di un contratto di prestito. La garanzia reale dovrebbe essere considerata la seconda via d'uscita dell'ente in caso di default o di deterioramento significativo del profilo di rischio e non la fonte primaria di rimborso, ad eccezione di quando il contratto di prestito prevede che il rimborso del prestito si basi sulla vendita dell'immobile dato in garanzia o sulla garanzia reale liquida fornita

EBA LOM Loan Origination and Monitoring

Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

132. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.

133. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l'esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati al contratto di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).

134. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.

135. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l'influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.

136. Gli enti dovrebbero valutare la presenza di una potenziale dipendenza del cliente da persone chiave e, se necessario, individuare insieme a quest'ultimo possibili misure di mitigazione.

Analisi del modello di business e della strategia aziendale del cliente

159. Gli enti dovrebbero valutare il modello di business e la strategia aziendale dei clienti, anche in relazione alla finalità del prestito.

160. Gli enti dovrebbero valutare le conoscenze, l'esperienza e la capacità del cliente di gestire le operazioni aziendali, le attività o gli investimenti legati ai contratti di prestito (ad esempio, uno specifico immobile per un prestito su un immobile non residenziale).

161. Gli enti dovrebbero valutare la fattibilità del piano aziendale e delle relative proiezioni finanziarie, in linea con le specificità del settore in cui opera il cliente.

162. Gli enti dovrebbero valutare la dipendenza del cliente da contratti, clienti o fornitori chiave, e l'influenza da questi esercitata sulla generazione di flussi di cassa, comprese eventuali concentrazioni.

EBA LOM Loan Origination and Monitoring

Analisi della posizione finanziaria del cliente

128. Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:

a. la posizione finanziaria attuale e prospettica, compresi i bilanci, la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, anche in caso di possibili eventi **sfavorevoli, e, se del caso, la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito e il flusso di cassa;**

b. se del caso, il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;

c. se del caso, il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso;

d. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;

e. l'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all'allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e adeguato alla specifica proposta di credito.

129. **Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie utilizzate nell'analisi siano realistiche e ragionevoli.** Tali proiezioni/previsioni dovrebbero essere basate almeno sulla proiezione futura di dati finanziari passati. Gli enti dovrebbero valutare se tali proiezioni sono in linea con le proprie previsioni economiche e di mercato. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria e sulla capacità di rimborso dei clienti.

Analisi della posizione finanziaria del cliente

150. Ai fini dell'analisi della posizione finanziaria nell'ambito della valutazione del merito creditizio, come sopra specificato, gli enti dovrebbero considerare gli elementi che seguono:

a. la posizione finanziaria attuale e prevista, compresi i bilanci e la struttura patrimoniale, il capitale circolante, il reddito, il flusso di cassa e la fonte della capacità di rimborso per adempiere gli obblighi contrattuali, ad esempio la capacità di servizio del debito, **anche in caso di possibili eventi sfavorevoli (cfr. anche l'analisi di sensibilità); le voci da analizzare dovrebbero comprendere, a titolo non esaustivo, il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito della linea di credito in esame;**

b. il risultato netto di gestione e la redditività, specialmente in relazione al debito gravato da interessi;

c. il livello di leva finanziaria, la distribuzione dei dividendi e le spese in conto capitale effettive e previste del cliente, nonché il suo ciclo di conversione di cassa in relazione alla linea di credito in esame;

d. il profilo di esposizione fino alla scadenza, in relazione ai potenziali movimenti di mercato (ad esempio, come le esposizioni denominate in valuta estera e le esposizioni garantite da veicoli di rimborso);

e. se del caso, la probabilità di default, sulla base del credit scoring o del rating interno;

f. l'uso di opportune metriche e indicatori finanziari, specifici per classe di attività o per tipo di prodotto, in linea con la loro propensione al rischio di credito e con le politiche e i limiti ad esso relativi stabiliti in conformità delle sezioni 4.2 e 4.3, anche considerando le metriche di cui all'allegato 3 nella misura in cui ciò sia applicabile e adeguato alla specifica proposta di credito.

151. **Gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell'analisi siano realistiche e ragionevoli,** e in linea con le previsioni economiche e di mercato dell'ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all'affidabilità di tali proiezioni finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni fornite da questi ultimi.

152. **Gli enti dovrebbero valutare inoltre la potenziale redditività futura del cliente, al fine di misurare l'impatto degli utili non distribuiti e quindi l'impatto sul capitale proprio, in particolare nei casi in cui il cliente non è stato in grado di generare utili positivi nel tempo.**

153. **Gli enti dovrebbero effettuare una valutazione del ciclo di conversione di cassa del cliente, per misurare il tempo necessario all'impresa per convertire l'investimento in scorte e altri apporti di risorse in disponibilità di cassa attraverso la vendita dei suoi specifici beni e servizi.**

EBA LOM Loan Origination and Monitoring

Le informazioni sopra elencate fanno parte del set documentale per le micro e piccole imprese; per le medie e grandi imprese occorre fornire le medesime informazioni, con un livello di dettaglio più approfondito, e la differenza più rilevante riguarda la nuova sezione dedicata alla analisi di sensibilità dell'impresa, che richiede la valutazione degli effetti sul business plan di una serie di eventi avversi:

- a. un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
- b. un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
- c. il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
- d. il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
- e. un grave ma plausibile danno alla reputazione;
- f. un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti
- g. variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;
- h. un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;
- i. una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;
- j. una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;
- k. un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.

EBA LOM Loan Origination and Monitoring

131. Nel valutare la posizione finanziaria dei clienti, gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della futura capacità di rimborso in condizioni potenzialmente avverse pertinenti per il tipo e la finalità del prestito e che possono verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. Tali eventi possono comprendere una riduzione del reddito e di altri flussi di cassa, un aumento dei tassi di interesse, un ammortamento negativo del prestito, pagamenti differiti del capitale o degli interessi, un deterioramento delle condizioni di mercato e operative per il cliente e variazioni dei tassi di cambio, se del caso.

Analisi di sensibilità nella valutazione del merito creditizio

156. Gli enti dovrebbero valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso del cliente in condizioni potenzialmente avverse che potrebbero verificarsi nel corso della durata del contratto di prestito. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare un'analisi di sensibilità a uno o più fattori, considerando gli eventi di mercato e gli eventi idiosincratici o una loro combinazione.

157. Questa analisi di sensibilità dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti generali e specifici per classe di attività e prodotto che potrebbero incidere sul merito creditizio del cliente.

158. Nell'effettuare un'analisi di sensibilità della capacità di rimborso del cliente in condizioni future sfavorevoli, gli enti dovrebbero tenere conto dei seguenti eventi, che sono particolarmente rilevanti per le circostanze specifiche e il modello di business del cliente:

Eventi idiosincratici

- a. un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;
- b. un evento di perdita operativa grave ma plausibile;
- c. il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;
- d. il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;
- e. un grave ma plausibile danno alla reputazione;
- f. un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;
- g. variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;

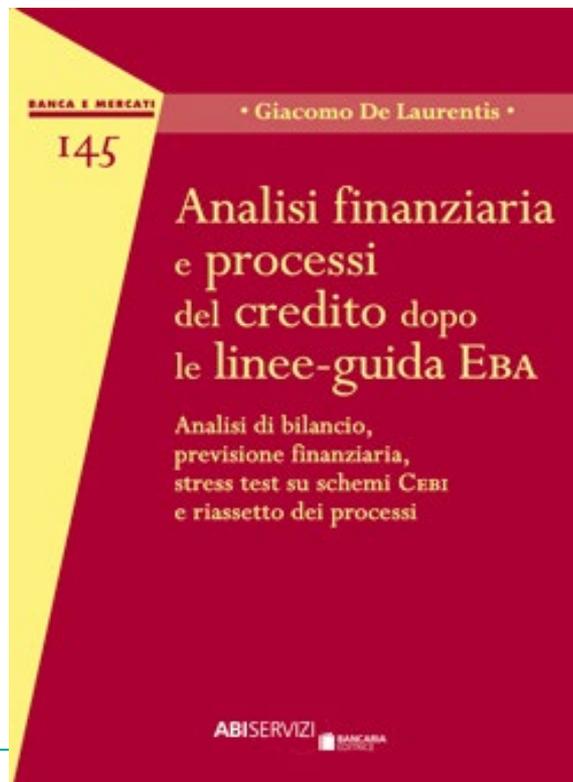
La continuità e il rischio

5. Il risanamento del debito

5.2. Il piano tiene conto, anche attraverso **prove di resistenza (stress test)**, dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta l'impresa? È opportuno che tali prove siano coerenti con i rischi emersi ad esito **dell'intervista delle diverse funzioni aziendali** e comunque avendo riguardo alle **prospettive di mercato** (a cura dell'esperto).

In coerenza con le **EBA-GL LOM**, l'analisi di bilancio va completata con l'esame dei piani finanziari, che consenta di sviluppare **stress test** e identificare i **key drivers** delle performance aziendali, attraverso la lettura degli impatti di singoli fattori (analisi di sensibilità) o di un insieme organizzato e intelligente di fattori (analisi di scenario) sulle condizioni di redditività, di equilibrio della struttura finanziaria, e di adeguatezza dei flussi finanziari.

La **previsione finanziaria** serve a molteplici soggetti e scopi: al management delle imprese per guidare la gestione; ai finanziatori per comprendere il livello di esposizione ai **rischi creditizi**; alle imprese per comunicare ai finanziatori le proprie aspettative e le scelte future; a soggetti di varia natura, tra cui i tribunali, per realizzare e valutare i piani attestati e i piani di ristrutturazione nella gestione delle crisi di imprese.



10. L'analisi di stress

- 10.1 Le analisi di sensitività e di scenario sul piano finanziario
- 10.2 Le analisi di sensitività da esaminare

11. L'autodiagnosi della capacità di previsione

- 11.1 L'autodiagnosi della capacità di previsione: primo step
- 11.2 L'autodiagnosi della capacità di previsione: secondo step
- 11.3 L'autodiagnosi della capacità di previsione: terzo step
- 11.4 L'autodiagnosi della capacità di previsione: quarto step

12. La spiegazione dei risultati delle sensitivity analyses e le implicazioni gestionali

- 12.1 Sensitivity 1 worst. Minore crescita del fatturato, tenendo immutati costo del lavoro e investimenti in immobilizzazioni materiali
- 12.2 Sensitivity 2 worst. Minore crescita del fatturato, con riallineamento del costo del lavoro e degli investimenti in immobilizzazioni materiali
- 12.3 Sensitivity 3 worst. Allungamento del ciclo del capitale circolante commerciale
- 12.4 Sensitivity 4 worst. Aumento dei costi delle materie prime
- 12.5 Sensitivity 5 worst. Crescita dell'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione
- 12.6 Sensitivity 6 worst. Crescita dei tassi di interesse
- 12.7 Sensitivity 7 worst. Aumento del tasso di distribuzione dell'utile
- 12.8 Sensitivity 8 worst. Maggiori ammortamenti
- 12.9 Sensitivity 9 worst. Anticipazione degli investimenti in immobilizzazioni materiali
- 12.10 Sensitivity 1 best. Anticipazione della crescita del fatturato
- 12.11 Sensitivity 2 best. Crescita dei prezzi di vendita
- 12.12 Sensitivity 3 best. Miglioramento del Ciclo del capitale circolante commerciale
- 12.13 Sensitivity 4 best. Riduzione dei costi della materia prima
- 12.14 Sensitivity 5 best. Riduzione del costo del lavoro (rispetto al valore della produzione)
- 12.15 Sensitivity 6 best. Discesa dei tassi di interesse
- 12.16 Sensitivity 7 best. Azzeramento della distribuzione dei dividendi
- 12.17 Sensitivity 8 best. Crescita meno intensa delle immobilizzazioni materiali
- 12.18 Sensitivity 9 best. Aumenti di capitale

14. Le analisi di scenario

- 14.1 Quattro scenari
- 14.2 I risultati delle analisi di scenario
- 14.3 L'interpretazione dei risultati delle analisi di scenario nell'ottica degli stress test per la valutazione di affidabilità dell'impresa
 - 14.3.1 Valutazione scenario A worst
 - 14.3.2 Valutazione scenario A worst **managed**
- 14.4 Valutazione complessiva dell'affidabilità della Molini Spa
- 14.5 L'interpretazione dei risultati delle analisi di scenario nell'ottica della consulenza finanziaria
 - 14.5.1 Valutazione scenario B best
 - 14.5.2 Valutazione scenario B best **managed**

Paragraph 197

(previously paragraph 195)

Application of stress testing programmes – management actions

One respondent mentioned that the large number of stress tests will again be increased many times over if the impact of stress testing before and after management actions has to be explained (paragraph 195).

The guidelines mention that institutions should explain the qualitative and quantitative impacts of the stress before and after mitigating management actions. The impact before management actions should include assumptions about strategy, growth and associated revenue, but exclude management actions that would not be available in a stress situation such as winding down a business line or raising capital.

The previous guidelines (GL32) published in 2010 remain largely valid. The EBA understands the challenges with regard to the further development of stress testing programmes based on best practices and that these go beyond the status quo for many institutions. Comprehensive explanations of the impacts are not necessarily linked to the number of stress tests.

Paragraph 198

Management actions – credible management actions

One respondent mentioned that what a credible management action is should be clarified.

The guidelines mention that acceptable management actions will be subject to the guidance and judgement of competent authorities, and might include the following: (a) the review of internal risk limits; (b) the review of the use of risk mitigation techniques; (c) the revision of policies, such as those that relate to liquidity and funding or capital adequacy; (d) the reduction of distributions to shareholders; (e) the changes in the overall strategy and business plan and risk appetite; and (f) the raising of capital or funding.

La continuità e il rischio

MEDIOCREDITO
CENTRALE

SCALA DI VALUTAZIONE FINALE



I
INVITALIA
I

CLASSE DI VALUTAZIONE	FASCIA DI VALUTAZIONE	PROBABILITA' DI INADEMPIMENTO
1	1	0,12%
2	2	0,33%
3		0,67%
4		1,02%
5	3	1,61%
6		2,87%
7		3,62%
8	4	5,18%
9		8,45%
10		9,43%
11	5	16,30%
12		22,98%

→ → ← ←

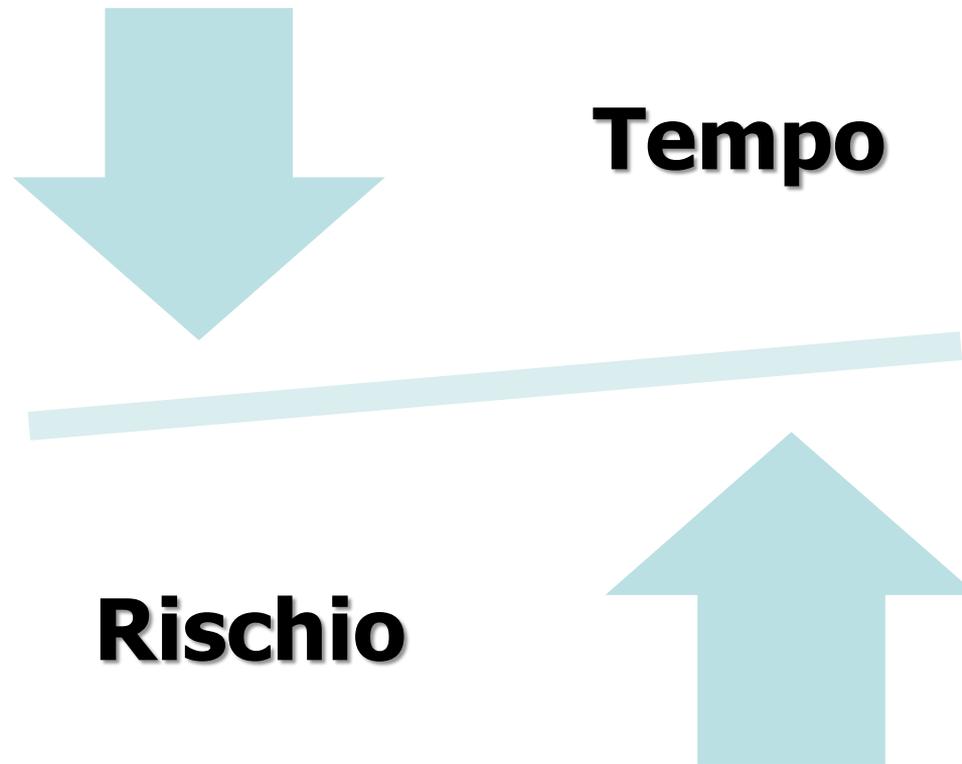
**AMMISSIBILE AL FONDO. SOGGETTO VULNERABILE
CARATTERIZZATO DA RISCHIO DI CREDITO ACCETTABILE.**

PRINCIPI CONTABILI

Rendiconto finanziario



La Finanza è ...



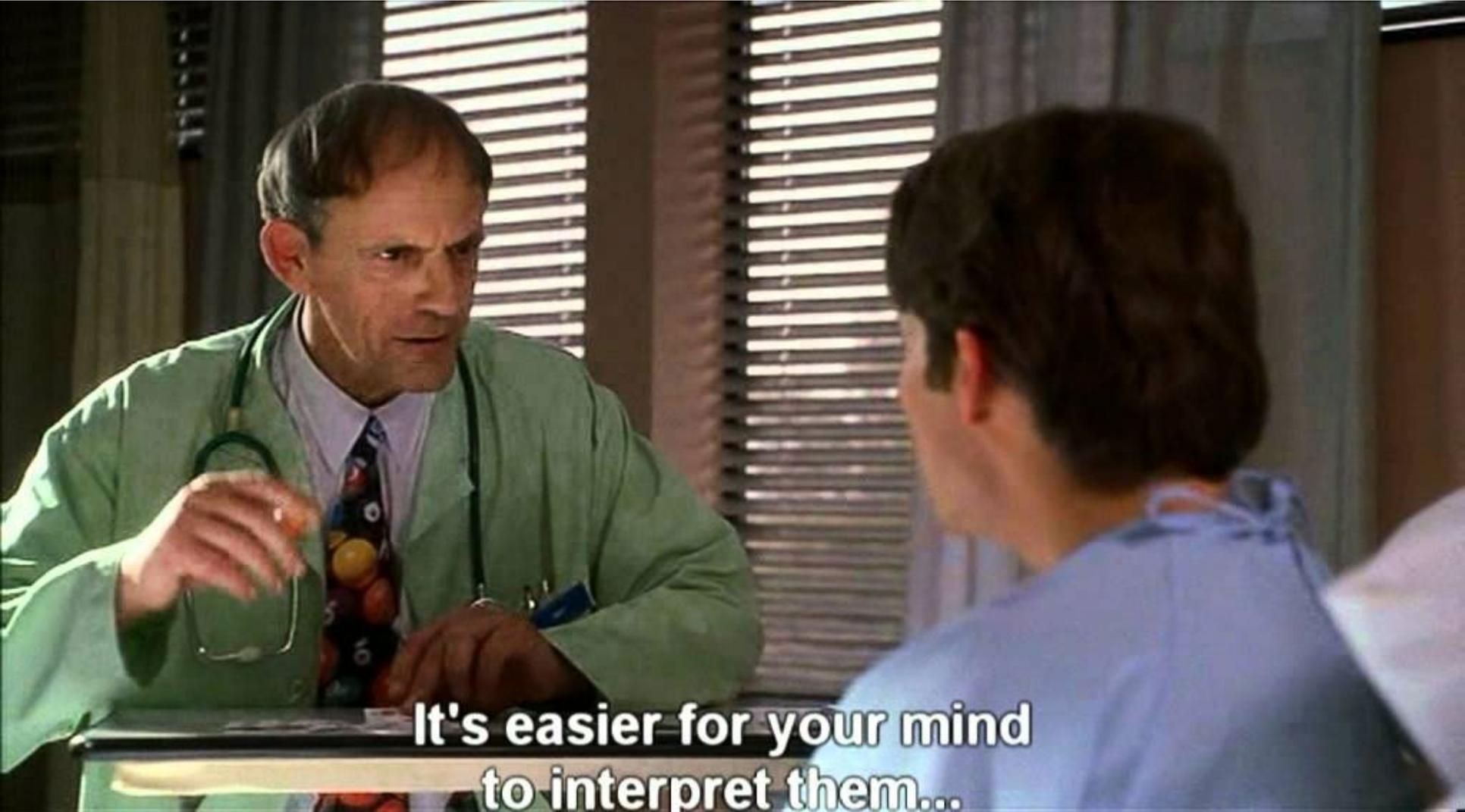


OIC 3

**LE INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DA
INCLUDERE NELLA NOTA INTEGRATIVA E NELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(ARTT. 2427-BIS E 2428, COMMA 2, N. 6-BIS C.C.)**



Black Hearts, Red Spades, Interstate 60



It's easier for your mind to interpret them...



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



ADEGUATI ASSETTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE: UN APPROCCIO PRATICO

IL CONTENUTO MINIMO INDISPENSABILE DEGLI ASSETTI

Cesare Spezia

4 dicembre 2023

Articolo 2086 CC Gestione dell'impresa in vigore dal 16 marzo 2019

- 1) L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
- 2) L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere** di **istituire** un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, **anche** in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di **attivarsi senza indugio** per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per
 - il superamento della **crisi** e
 - il recupero della **continuità aziendale.**

Adeguati
assetti

In.adeguati
assetti



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Business Judgment Rule

L'attività degli amministratori è discrezionale e si valuta tramite la **Business Judgment Rule**.

La **Business Judgment Rule** si applica quando gli amministratori hanno assolto agli obblighi di predisposizione di assetti strutturali adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa e agiscono in modo informato come previsto dal Codice civile art 2086 ed operano in accordo alle regole di corretta gestione art 2381 CC

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il principio della Business Judgement Rule definisce il principio di **insindacabilità** della gestione degli amministratori, secondo cui le decisioni degli amministratori **non possono essere contestate né dai soci, né dai creditori sociali e neppure dagli organi giurisdizionali.**

Perciò l'amministratore di una società non può esser chiamato a rispondere per aver preso decisioni imprenditoriali, **anche nel caso in cui queste si siano poi rivelate inopportune** dal punto di vista economico, poiché non possono costituire fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società.

Business Judgment Rule

Sulla base degli indirizzi giurisprudenziali che si sono succeduti negli ultimi anni, per la Business Judgement Rule l'imprenditore rispetta tre regole nel prendere le decisioni

Informazioni

- **agire in modo informato** e
- fare con cautela e diligenza ciò che è in suo potere, e a tal fine
- la società deve avere un **adeguato assetto organizzativo**;

Ragionevolezza

- la decisione deve essere coerente con
- le informazioni
- le possibilità dell'impresa

Compliance

- nei limiti della legge e
- non in conflitto di interessi;

Definizione di pre-crisi

Occorre la tempestiva rilevazione degli "indizi di crisi"

Il documento del marzo 2019 del CNDCEC, muovendo dalla consapevolezza che gli indicatori di cui al CCII erano idonei a evidenziare una crisi già in essere ma non a intercettare il relativo "rischio" o "probabilità", rimarcava il Testo unico mira a favorire la **valutazione del "rischio di crisi" di là da venire** mentre il Codice della crisi interviene in una fase successiva, **di crisi già in atto o, comunque, molto probabile.**

La nozione di «crisi» viene ancorata a un unico indicatore oggettivo e prospetticamente determinato, risultando definita, ex art. 2 c.1, lett. a),
come

"lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi";
non è più rilevabile da una pluralità di indicatori,
o da una serie di indici;

Definizione di pre-crisi

La «crisi», dunque, anche ai sensi e per gli effetti del TUSP, non può che consistere ne “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”

Il “rischio di crisi” consiste nel grado di probabilità di una crisi futura che non si è ancora manifestata.

La valutazione di tale rischio (cui è preposto il Programma di cui all’art. 6, co. 2, TUSP) implica quindi la capacità di prevedere una crisi di là da venire (o che, comunque, non è ancora “emersa”).

Allorché la crisi risulti, tra i diversi eventi possibili, quello che appare più ragionevole attendersi (ovvero, detto altrimenti, allorché costituisca l’evento che ha il **maggior grado di probabilità di avverarsi**),

il “rischio di crisi” rilevato coincide con uno stato di “pre-crisi”.

Definizione di pre-crisi

Può dunque distinguersi tra:

la fase della pre-crisi, integrata da quel particolare livello di rischio di crisi al ricorrere del quale la crisi è probabile nel senso appena chiarito; fase che si caratterizza come zona d'ombra **(c.d. twilight zone, in quanto la crisi non è ancora integrata pur di fatto stagliandosi all'orizzonte)**, nel cui ambito l'imprenditore *può, ma non deve*, attivarsi;

la fase (ancora antecedente) in cui l'impresa non è in difficoltà ma nella quale è comunque tenuta a valutare il rischio di crisi (e quindi a monitorare il grado di probabilità che la crisi possa emergere).

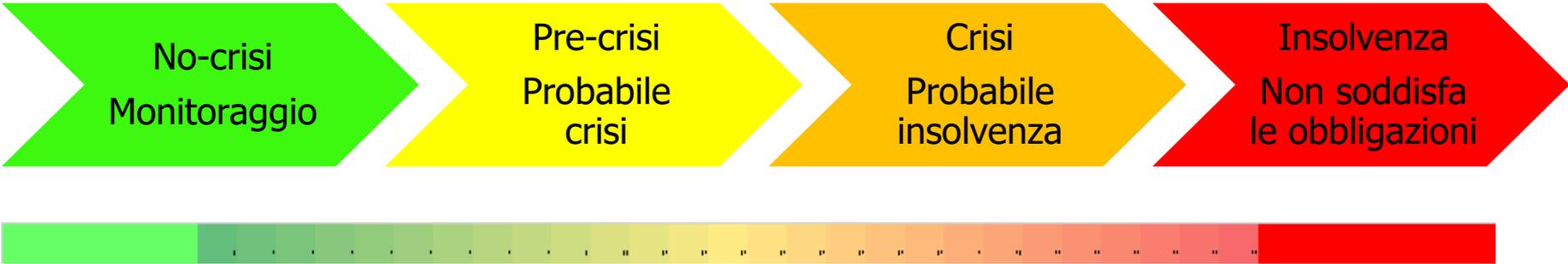


Definizione di pre-crisi

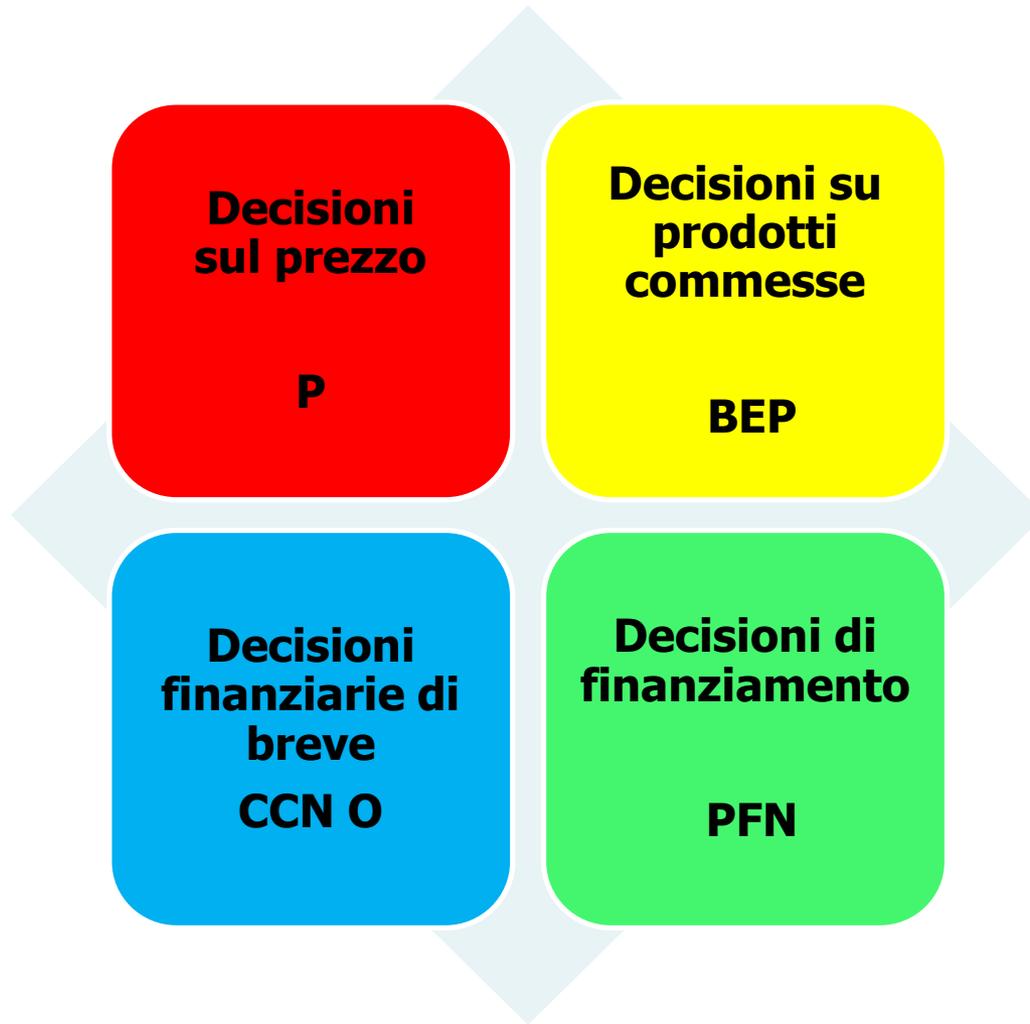
L'attività di monitoraggio e valutazione del rischio di crisi:

- **prescinde dall'effettivo grado di probabilità della crisi** (quindi vale anche per le imprese che si trovino in uno stato nel quale tale probabilità sia esclusa o risulti estremamente remota);
- **si pone in via anticipata rispetto all'emersione della crisi;** e
- **consente un approccio di tipo probabilistico**, utilizzando flussi informativi appropriati anche in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell'impresa,
 - fruibili allo scopo,
 - affidabili nel loro contenuto e
 - aggiornati per tenere conto della situazione dell'impresa.

Definizione di pre-crisi



Business Judgment Rule



La documentazione

Deve dare la dimostrazione che gli adeguati assetti:

1. sono esistenti
1. sono adeguati
2. sono operativi



Documenti CNDC luglio 2023



DOCUMENTO

LA CRISI NELLE SOCIETÀ PUBBLICHE, TRA TUSP E CCII

DOCUMENTO

PREVENIRE E GESTIRE LE DIFFICOLTÀ DELL'IMPRESA VADEMECUM PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE*



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

RICERCA

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

FORMAZIONE



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

RICERCA

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA

ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI: PROFILI CIVILISTICI E AZIENDALISTICI

DOCUMENTO DI RICERCA

ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI: CHECK-LIST OPERATIVE

Ottiche diverse, strumenti diversi ?



Dal COSA

al COME



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

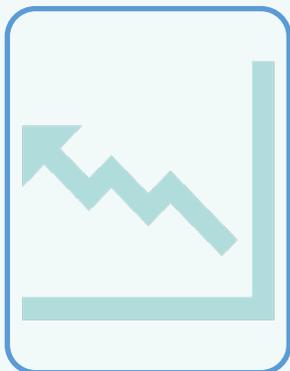
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La continuità e il rischio

Indici e indicatori



Indici di bilancio

- **Costruiti prendendo come base di riferimento i dati contabili contenuti nei bilanci di esercizio, annuali o infrannuali**



Indicatori

- **Congegnati sulla base di valutazioni prospettiche che riflettono un'attività di programmazione nel medio/lungo periodo, in modo tale che gli stessi assolvano ad una funzione predittiva.**

Allegato 3 – Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito

Il presente allegato fornisce una serie di metriche specifiche relative al credito che gli enti e i creditori dovrebbero prendere in considerazione nell'effettuare le valutazioni del merito creditizio e il monitoraggio del rischio di credito, in conformità dei presenti orientamenti.

B. Prestiti a microimprese, piccole, medie e grandi imprese



Aspetti economici

- **EBITDA**
- Margine di profitto netto
- Andamento del fatturato

Aspetti patrimoniali

- **PFN**
- **CCN-O**
- **Qualità dell'attivo**
- **Enterprise value**
(somma del valore di mercato delle azioni ordinarie, delle azioni privilegiate, dei debiti e degli interessi di minoranza, meno la liquidità e gli investimenti)

Rendiconto finanziario ??

Indici patrimoniali

- **Equity ratio**
(capitale proprio/attività totali)
- **Coverage ratio**
(totale delle attività correnti diviso per il totale del debito a breve termine)
- **Loan to cost LTC**
rapporto tra l'importo del mutuo e il costo dell'immobile.
- **Debt-to-equity ratio a lungo termine**

Indici economico patrimoniali

- Debito gravato da interessi/ EBITDA **PFN/EBITDA**
- Total debt service coverage ratio **DSCR** (EBITDA/ servizio del debito complessivo)
- Debt service **DSCR**
- Capitalisation rate (risultato netto di gestione/valore di mercato)
- Debt yield (risultato netto di gestione/ importo del prestito)
- Cash debt coverage ratio (flusso di cassa netto generato dall'attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)
- Rendimento delle attività totali
- Interest coverage ratio
- Return on equity ratio (utile al netto di interessi e imposte/ media del capitale proprio)
- Redditività del capitale investito

Aspetti finanziari

- **Analisi dei flussi di cassa futuri**

Continuità aziendale

	Bilancio micro-imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale attivo	< 175.000	< 4.400.000	> 4.400.000
Ricavi	< 350.000	< 8.800.000	> 8.800.000
Numero dipendenti	< 5	< 50	> 50
Stato patrimoniale	si	si	si
Conto Economico	si	si	si
Nota Integrativa	no	si	si
Rendiconto Finanziario	no	no	si
Relazione sulla gestione	no	no	si

La relazione sulla gestione non rappresenta propriamente un elemento costitutivo del bilancio di esercizio.

Continuità aziendale

Art 2428 CC

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze** cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è **coerente con l'entità e la complessità degli affari** della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

[5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;]

6) **l'evoluzione prevedibile della gestione.**

6-bis) **in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari** e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di **gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;**
- b) **l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.**

Prospettiva della continuità aziendale

21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un **prevedibile arco temporale futuro**, relativo a un periodo di almeno **dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate **significative incertezze** in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai **fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze**. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.



PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA ITALIA) N. 570 CONTINUITÀ AZIENDALE Collegamento con DM marzo 2023

situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

prestiti prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso

indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;

bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;

perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
INCAPACITA' MANAGERIALE

perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

difficoltà con il personale;

scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;

Incapacità a restare sul mercato a condizione economiche soddisfacenti e/o riduzione dello EBITDA,

comparsa di concorrenti di grande successo. principali indici economico-finanziari negativi;

Difficoltà ad adeguare la struttura dei costi a dinamiche negative del mercato, strutturale o congiunturale

incapacità di rispettare le clausole contrattuali ;

procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;

modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;

eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.



La continuità e il rischio

a. un grave ma plausibile calo dei ricavi o dei margini di profitto di un cliente;

b. un evento di perdita operativa grave ma plausibile;

c. il verificarsi di gravi ma plausibili problemi di gestione;

d. il fallimento di un importante partner commerciale, cliente o fornitore;

e. un grave ma plausibile danno alla reputazione;

f. un grave ma plausibile deflusso di liquidità, modifiche dei finanziamenti o un aumento della leva finanziaria di un cliente;

g. variazioni sfavorevoli dei prezzi dei beni a cui il cliente è prevalentemente esposto (ad esempio, come materie prime o prodotti finali) e dei tassi di cambio;

h. un grave ma plausibile rallentamento macroeconomico;

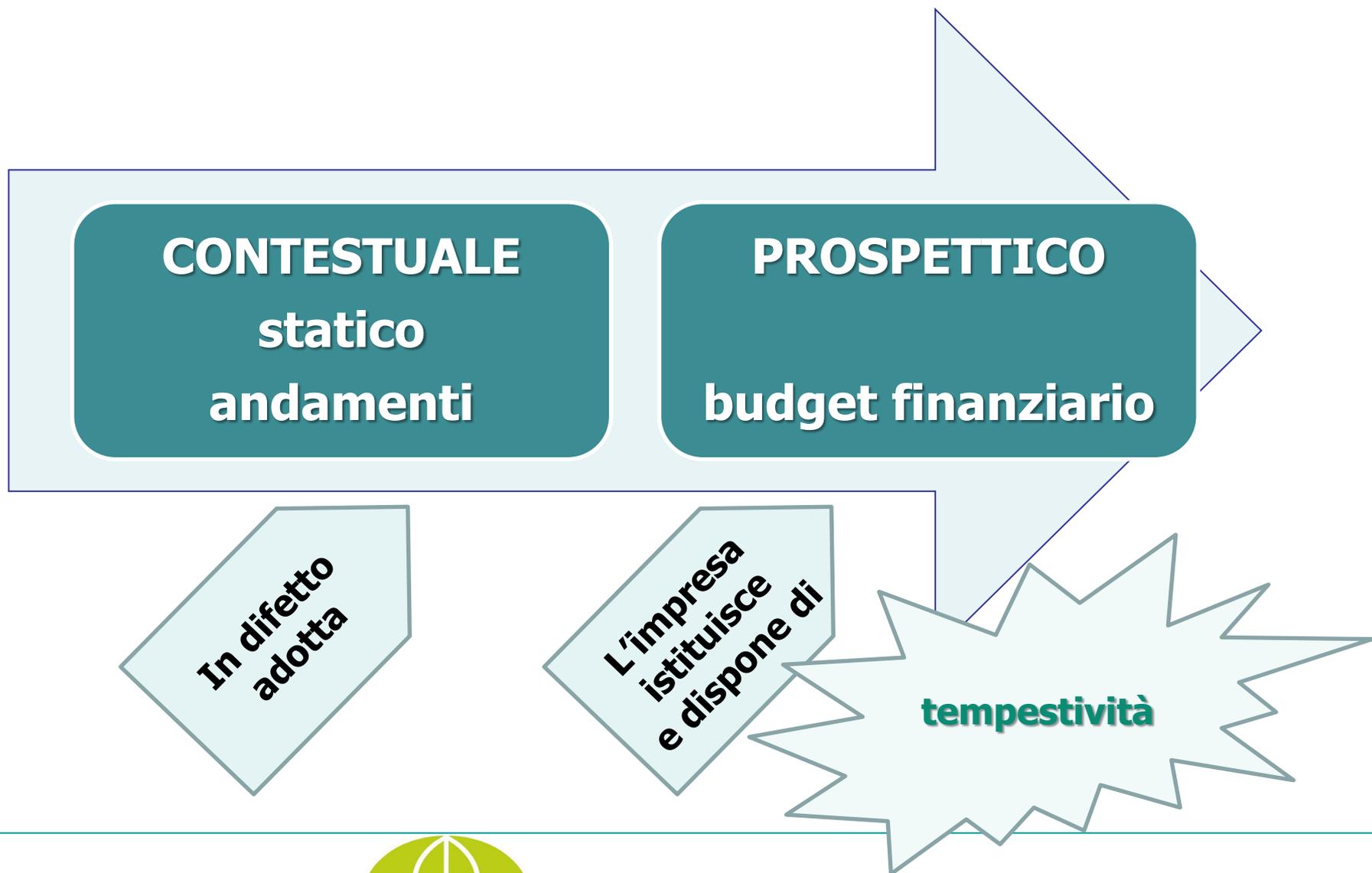
i. una grave ma plausibile contrazione dei settori economici in cui operano il cliente e i suoi clienti;

j. una variazione significativa del rischio politico, normativo e geografico;

k. un aumento significativo ma plausibile del costo del finanziamento, ad esempio un aumento del tasso di interesse di 200 punti base su tutte le linee di credito del cliente.



Adeguati assetti: un sistema di monitoraggio



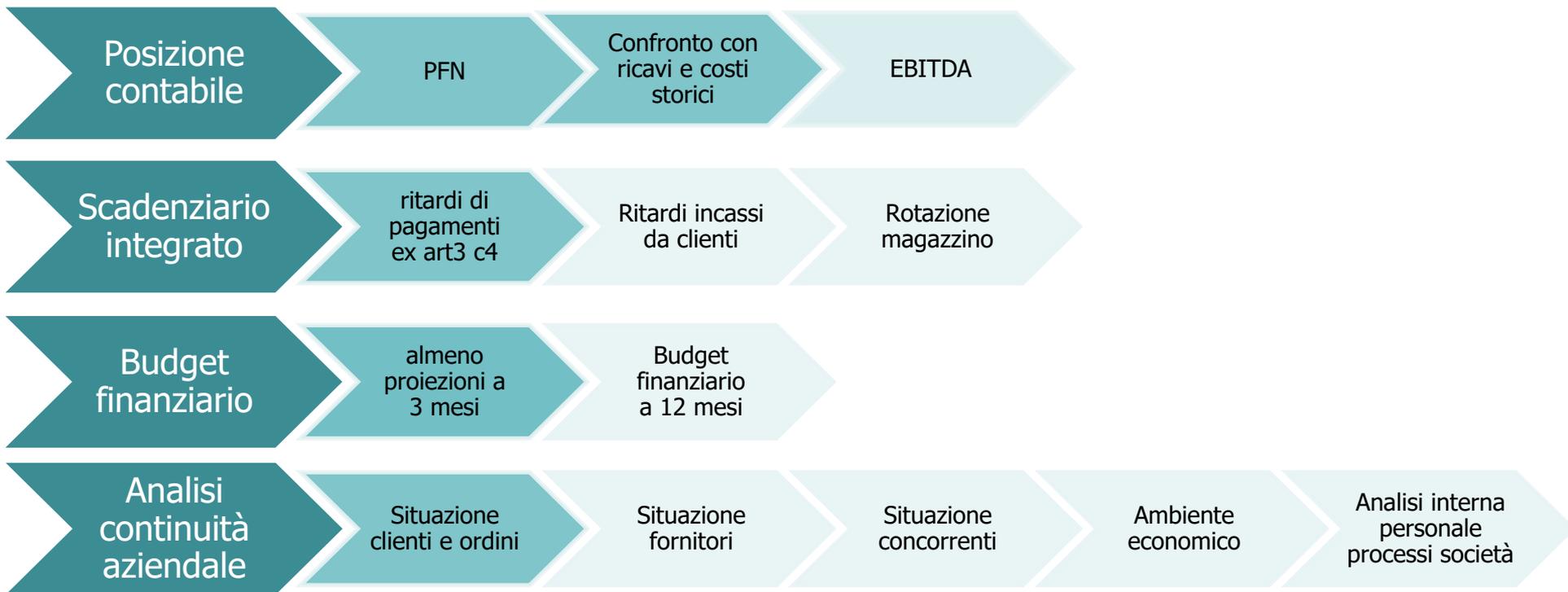
Adeguati assetti: un sistema di monitoraggio

Le aree aziendali



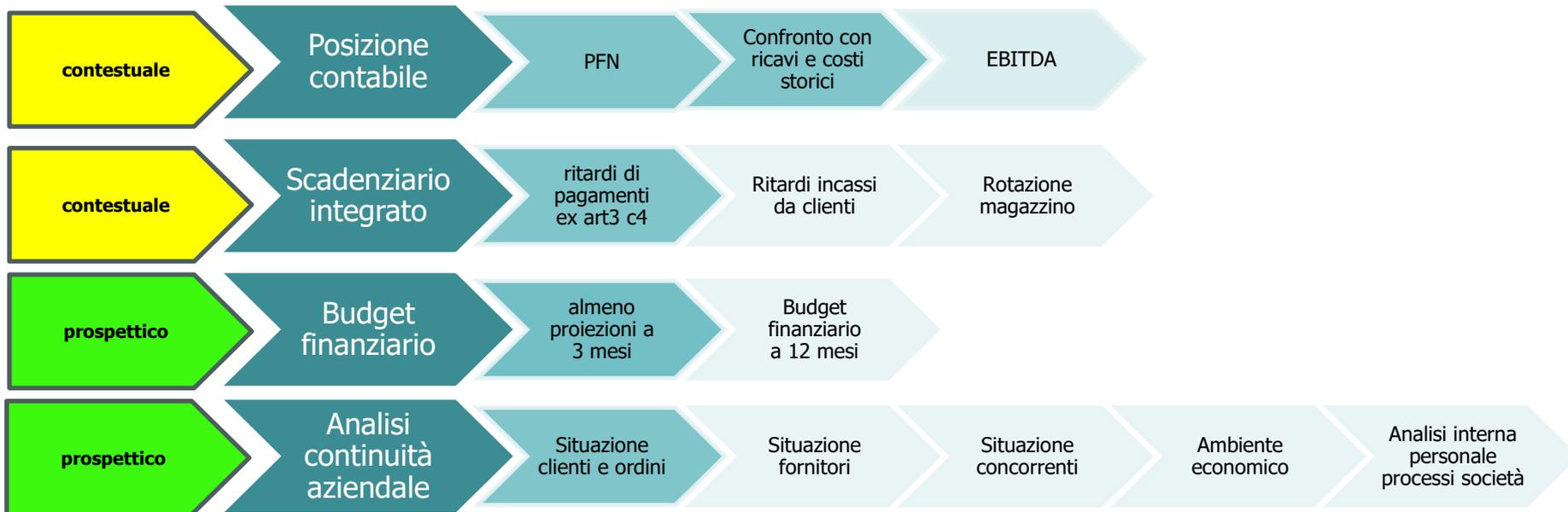
Adeguati assetti: un sistema di monitoraggio

Gli strumenti da utilizzare

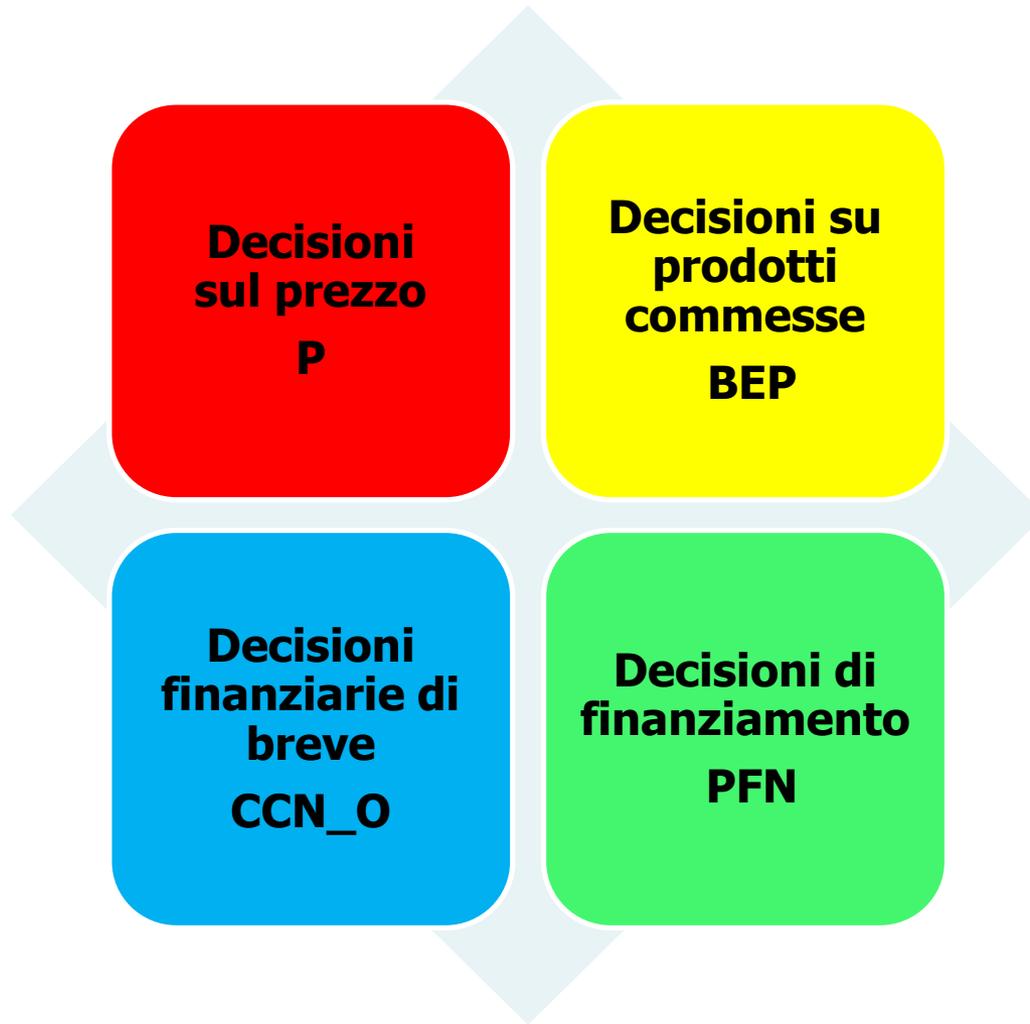


Adeguati assetti: un sistema di monitoraggio

Gli strumenti da utilizzare



Business Judgment Rule

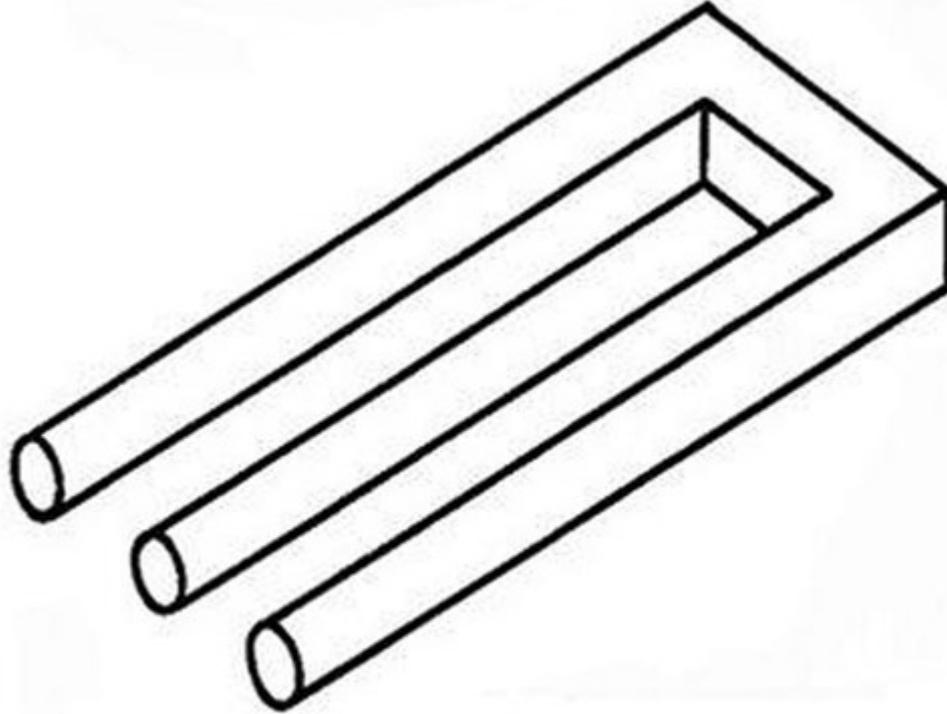




Cesare Spezia

ODCECMI Commissione Finanza

cesaspe62@gmail.com



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

